



Comune di Siurgus Donigala

Provincia Sud Sardegna
Via Kennedy 1 - 09040 Siurgus Donigala

Codice Fiscale 80014110920
Partita IVA 01430500924

Telefono 070 989736
Fax 070 989111

P.E.C. protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
sito Web www.comune.siurgusdonigala.ca.it

Prot. n. 5940

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N.431 E DEL D.M. N. 290 del 19.7.2021

Annualità 2021-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI: la deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021.;

In esecuzione della propria determinazione 140/427 del 11/10/2021 e 163/506 del 19/11/2021

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino alle ore 13.00 del **15.12.2021**, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione annualità 2021.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di SIURGUS DONIGALA e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

SONO ESCLUSI:

- **A)** 1 titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1,A8,A9
- **B)** 1 nuclei familiare nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale salvo che non ne abbia l'intera proprietà e la quota di possesso sia inadeguata, o nel caso in cui pur essendone titolare non possa godere del bene.
- **C)** 1 nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **FASCIA A)** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 13.405,08 annue) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- **FASCIA B)** ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid- 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, “i contributi concessinon sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto”. Posto quanto sopra il comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, della lista dei beneficiari.

FONDO INCUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 05/07/2000)

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Successivamente alla erogazione dei contributi, in tal caso, pertanto, si comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998”. I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito posseduto dal nucleo familiare e dell'incidenza del canone di locazione sullo stesso.

Si avverte fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla RAS, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B, in conformità a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9.9.2021.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2021 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili)

Modalità per il calcolo:

Il limite massimo dei contributi è di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell'immobile ove si attesti la regolarità del pagamento del canone.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso relativa all'ultimo anno;

copia del documento di riconoscimento del dichiarante;

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune.

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici comunali o scaricato dal sito istituzionale.

Le istanze, corredate della documentazione suindicata, dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre le ore 13.00 del **15.12.2021** (termine perentorio fissato a pena di decadenza) secondo le seguenti modalità:

Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Siurgus Donigala dal lunedì al venerdì dalle ore 11 :00 alle ore 13:00 e il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17:30;

invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it

ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI

A seguito del ricevimento delle domande l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l'elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando. I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla RAS.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LEGGE 09.12.1998 N. 431 e D.M. n. 290 del 19.7.2021, ai relativi decreti di attuazione nonché alla deliberazione della G.R. n. 37/40 del 9.9.2021.

Siurgus Donigala, 19/11/2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Antonello Perra